

Nota

PNRR: i nuovi dati ufficiali confermano i gravi ritardi nell'attuazione degli investimenti

Mentre il Governo, in maniera del tutto autoreferenziale, sta trattando con la Commissione europea una ulteriore e significativa rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da varare entro febbraio, nei giorni scorsi sono stati resi noti i dati sull'attuazione degli investimenti del PNRR, come risultano sulla piattaforma ReGis.

Per l'ennesima volta occorre ricordare come la scelta di quali e quanti dati da pubblicare e le modalità di assemblaggio e filtraggio sono il frutto di decisioni assunte unilateralmente dal Governo e dall'autorità preposta alla piattaforma. Ciò spiega, da un lato, il fatto che l'estrapolazione fa riferimento a una data di varie settimane antecedente alla effettiva pubblicazione e, dall'altro, che le informazioni presenti sulla piattaforma sono molte di più di quelle rese pubbliche, al netto dei dati legati alla privacy.

Ribadiamo la necessità di accesso diretto e in tempo reale alla piattaforma ReGis, a partire dalla tipologia di dati a oggi pubblicati.

Di seguito una sintesi dei principali dati pubblicati.

Come è noto, complessivamente il PNRR prevede risorse per 194,415 miliardi di euro.

La spesa effettuata dichiarata al 30 ottobre 2024 è pari a 58,604 miliardi di euro, il 30,14% del totale. Di questi: 26,74 miliardi fanno riferimento al rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica (13,95 miliardi) e al credito di imposta 4.0 (12,79 miliardi di euro). Su questi due investimenti risultano impiegate tutte le risorse disponibili. A tal proposito, occorre ricordare che una parte delle risorse del PNRR vanno a sostituire risorse nazionali già impegnate (cosiddetti "progetti in essere"), in particolare: 3,695 miliardi per l'ecobonus e ben 9,695 miliardi per il credito di imposta 4.0. Riguardo a quest'ultimo investimento e in generale agli incentivi, solo a decorrere dal 1° giugno 2023 è stato introdotto l'obbligo di inserire il codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili. Inoltre, solamente con la [circolare della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 gennaio 2025](#) sono state fornite indicazioni uniformi sull'applicazione della suddetta norma. Conseguentemente, non vengono forniti dati analitici sulle imprese che hanno effettivamente fruito del credito di imposta 4.0. Una situazione che evidenzia l'allarmante opacità dell'azione del Governo in merito al PNRR.

Le procedure di gara bandite al 13 dicembre 2024 sono in totale 185.665, per un valore di oltre 137 miliardi di euro. L'importo complessivo delle aggiudicazioni è pari a poco meno di 98 miliardi. Oltre 117 mila gare sono state assegnate mediante affidamento diretto.

I dati pubblicati fanno riferimento per la prima volta ai pagamenti effettuati al 13 dicembre 2024.

I pagamenti PNRR sono pari a 57,503 miliardi di euro, una cifra inferiore alle spese dichiarate che, come detto, sono state estrapolate il 31 ottobre 2024, ossia in una data precedente.

In allegato a questa nota, alcune tabelle che sintetizzano i contenuti più rilevanti dei dati pubblicati.

Decreto-legge 208/25

Il 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il [decreto-legge 208/25](#), che prevede una serie di disposizioni relative all'attuazione del PNRR.

Cabine di coordinamento provinciali PNRR

Si interviene riguardo ai casi in cui il posto di prefetto risulti vacante. In tale situazione, al fine di evitare la tendenziale paralisi dell'attività amministrativa svolta dall'Amministrazione civile del territorio, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio (*art. 1 comma 8*).

La norma è finalizzata a garantire il funzionamento delle cabine di coordinamento presso ciascuna prefettura, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Con questa disposizione non vi sono più alibi all'effettiva operatività di questi organismi, come abbiamo ripetutamente richiesto nei mesi scorsi.

RepowerEU

L'art. 8 reca *"Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR"*.

L'obiettivo della riforma 4 (*"Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti (PPA) da fonti rinnovabili"*) è quello di istituire, entro il 2024, un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili della durata di almeno tre anni.

Il PNRR prevede che la riforma debba:

- i) imporre a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;
- ii) introdurre misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;
- iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis.

A tal fine il decreto-legge prevede quanto segue:

- il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili;
- con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di esercizio delle funzioni del GSE;
- i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con decreto del MASE, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza.

Il costo dell'intervento normativo è pari a 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Le risorse sono reperite mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica destinata al MASE.

L'obiettivo di sostenere i contratti PPA tra imprese e produttori di energia da FER, introducendo un sistema di garanzie, è senz'altro positivo e condivisibile. La diffusione degli accordi di lungo termine potrebbe infatti contribuire alla stabilità dei prezzi e incentivare investimenti strategici nelle energie rinnovabili. Resta da

verificare l'effettiva efficacia delle modalità individuate dal testo, anche alla luce dei requisiti, degli obblighi di garanzia e delle misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti che saranno definiti aggiornando il decreto di cui all'articolo 28 c. 2 del decreto 199/2021.

Riforma degli istituti tecnici

L'articolo 9 interviene sulla riforma degli istituti tecnici prevista dall'articolo 26 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144. Come è noto, tale decreto prevedeva l'emanazione di uno o più regolamenti sulla base di criteri direttivi indicati nel comma 2.

L'articolo 9 stabilisce che in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, le misure necessarie per l'applicazione dei suddetti criteri siano definiti con decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito e non con regolamento.

Decreto MEF del 6 dicembre 2024 Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR.

Con il [decreto ministeriale del 6 dicembre 2024](#) si stabiliscono, da un lato, i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure PNRR si attengono nel dare seguito agli adempimenti finalizzati ad assicurare la liquidità di cassa occorrente per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR e, dall'altro, gli adempimenti dei soggetti attuatori.

Innanzitutto, si stabilisce che le amministrazioni titolari provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle richieste presentate dai soggetti attuatori.

Nella seguente tabella sono indicate le modalità e le tempistiche per l'erogazione delle risorse.

Azione	Importo	Verifiche dell'amministrazione titolare	Carenza della richiesta
Anticipazioni	Di norma pari complessivamente al 30 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l'erogazione di anticipi superiori al 30 per cento.	a) la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato; b) l'intervento deve essere censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS.	L'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche. Il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare l'anticipazione è sospeso, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.
Trasferimenti intermedi	Fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR.	a) la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato, utilizzando l'allegato 1 al decreto; b) l'intervento deve essere censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS.	L'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche. Il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare l'anticipazione e' sospeso, e riprende a decorrere, per la parte residua, (dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.

Saldo finale	Pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR.	<p>a) la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato, utilizzando l'allegato 2 al decreto;</p> <p>b) l'intervento deve essere censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS.</p> <p>Le amministrazioni titolari verificano, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate.</p>	
--------------	---	---	--

Le procedure si applicano di norma:

- anche, alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato (progetti in essere);
- in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR i cui soggetti attuatori sono gli enti locali.

Le procedure non si applicano alle erogazioni relative:

- agli strumenti finanziari;
- agli incentivi;
- ai crediti d'imposta;
- alle spese di personale;
- alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

Infine, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

Roma, 10 gennaio 2025